

PROVINCIA DI PESCARA

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI
CONTRATTI
(AGGIORNATO A MAGGIO 2000)***

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – FINALITÀ E PRINCIPI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia, in attuazione dell'art.59, comma 1 della Legge 8.6.1990, n° 142 e degli artt.10, 44 e 50 dello Statuto.

ART. 2 PRINCIPI

Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 3 NORME APPLICABILI

1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo Statuto nonché dal presente regolamento.
2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato, per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

ART. 4 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto, sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici competenti in materia anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali, la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro, devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 5 DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del presente regolamento, la determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

2. Detta disciplina può anche essere formulata, o in tutto o in parte, per invio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di Legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinate, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.

4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche d'affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

CAPO III - INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

ART. 6 RELAZIONE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. La Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, riferisce annualmente al Consiglio in merito all'attività contrattuale svolta, sulla scorta delle informazioni e delle proposte all'uopo fornite dai dirigenti delle unità organizzative interessate alla gestione dei contratti e dal Segretario Generale. La Giunta, in tale contesto, può anche esprimere valutazioni e indicazioni per razionalizzare i procedimenti e conseguire più elevati livelli d'efficienza e di efficacia, proponendo - se del caso - modifiche al presente regolamento.

2. L'attività di referto di cui al comma precedente può essere contenuta in apposita sezione della relazione illustrativa al conto consuntivo.

3. In tale occasione e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio, su proposta delle Commissioni Consiliari competenti e avvalendosi del Collegio dei revisori dei conti, può formulare indirizzi, determinare modalità di controllo politico - amministrativo dell'attività contrattuale e altresì deliberare modifiche al presente regolamento.

CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO CONTRATTI

ART. 7 SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Il Direttore Generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto della sfera d'autonomia gestionale riservata ai dirigenti.

2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori, il Direttore Generale promuove - ove occorra - la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

ART. 8 L'ATTIVITÀ DI ROGITO

1. Il Segretario Generale esercita, avvalendosi dell'Ufficio contratti, le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'art. 17 comma 68 della legge 127/97
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogatoria è esercitata dal Vice Segretario Generale.
3. Il contenuto e la modalità di rogito sono quelli indicati dagli artt.49 e seguenti del Capo I Titolo II della Legge 16.2.1913 n. 89, in quanto applicabili.
4. In particolare l'amministrazione può avvalersi di notai di fiducia per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

TITOLO II- LA FASE PRECONTRATTUALE

CAPO I - LA LEGITTIMAZIONE DEI MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 9 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, avente contenuti indicati nell'art.56, comma1 della Legge 8.6.1990, n. 142 ed in particolare recante l'approvazione dello schema di contratto che s'intende concludere e della spesa che lo stesso comporta.
2. La competenza all'adozione di tale atto è del Responsabile del procedimento di spesa in tutti i casi in cui l'attività negoziale che s'intende svolgere sia strumentale all'amministrazione ordinaria delle funzioni e dei servizi ovvero - pur attenendo all'effettuazione di spese in conto capitale e all'incremento o diminuzione del patrimonio immobiliare - costituisca esecuzione d'atti fondamentali (piani o programmi) approvati dal Consiglio.

ART. 10 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CONTRATTI PASSIVI

1. Per i contratti appresso indicati, dai quali derivi una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella determinazione di cui all'art.9 sono le seguenti:
 - appalto e concessione per l'esecuzione d'opere: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie;
 - appalto per l'acquisizione di servizi: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie, con possibilità di ricorso in via ordinaria al sistema della trattativa privata - per contratti di importo non superiore a 100 milioni di lire, al netto degli oneri fiscali;
 - compravendita o somministrazione (fornitura) di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie, con ricorso ordinario alla trattativa privata - per contratti d'importo netto non superiore a 30 milioni di lire;
 - locazione immobiliare: di norma mediante trattativa privata, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo;
 - contratto d'opera: trattativa privata per contratti di importo netto non superiore a 30 milioni di lire;

- contratto per prestazione d'opera intellettuale: trattativa diretta, previa - quando possibile, un rapporto alla natura dell'incarico - selezione fra una rosa di candidati prescelti in base ad idoneo curriculum. Con apposito separato regolamento saranno disciplinati gli affidamenti d'incarico di progettazione direzione lavori e collaudo, ai sensi dell'art.12 dello Statuto.
- acquisti di beni immobili: trattativa privata sulla base d'apposita stima del valore effettuata dal servizio provinciale competente;
- contratto di mutuo: trattativa privata, previ eventuali sondaggi esplorativi;
- altri contratti: di norma mediante trattativa privata, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo per contratti di importo netto non superiore a 30 milioni di lire;

ART. 11 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CONTRATTI ATTIVI

1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi un'entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella determinazione di cui all'art.9 sono le seguenti:

- alienazione di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica), salvo che il valore stimato dal Servizio provinciale competente non ecceda i 100 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previe adeguate forme di pubblicità. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quale la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse. In ogni caso deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi per riferimento alla stima di cui sopra e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- alienazione dei beni mobili: pubblici incanti (asta pubblica), salvo la vendita di oggetti dichiarati fuori uso e di valore stimato non eccedente i 10 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previe - se opportune adeguate forme di pubblicità;
- locazione o affitto di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica), salvo che il valore locativo annuo stimato dal Servizio provinciale competente non ecceda i 150 milioni di lire: in tal caso è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previe - se opportune - adeguate forme di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. Si può, altresì, provvedere ad affidamento senza gara, qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità d'interesse collettivo, senza fini di lucro. Gli uffici competenti devono garantire sempre la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti di cui sopra. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello Stato, è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica (ERP).
- concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite da appositi regolamenti o, in mancanza nella delibera che dispone per il singolo bene, garantendo in tutti i casi, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

CAPO II – LE PROCEDURE CONTRATTUALI

ART. 12 ASTA PUBBLICA

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione dell'asta pubblica (o dei pubblici incanti o delle procedure aperte) è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. I bandi e gli avvisi di gara, qualora riproduttivi della volontà manifestata con la determinazione a contrattare, sono predisposti e pubblicati a cura dell'Ufficio Gare, con la collaborazione degli Uffici proponenti, senza necessità di preventiva approvazione.
3. L'approvazione dell'organo competente è invece necessaria qualora i bandi rechino clausole e prescrizioni modificative o integrative di quelle già determinate, aventi effetto sulla selezione degli offerenti ovvero sulle prestazioni dedotte in contratto.
4. La sottoscrizione dei bandi – ai fini della loro pubblicazione compete al Responsabile del Procedimento di spesa;
5. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della Commissione che presiede la gara, la quale esercita tale attività conformandosi rigorosamente alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'art. 20.
6. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal presidente della commissione di gara che vi provvede nel giorno della gara medesima o dopo la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice di cui all'art.19.
7. Il Dirigente del Settore compete, successivamente, l'approvazione della suddetta aggiudicazione.

ART. 13 LICITAZIONE PRIVATA

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della licitazione privata (o procedura ristretta) è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Qualora i bandi, gli avvisi di gara e le lettere di invito siano sostanzialmente riproduttivi della volontà manifestata con la determinazione a contrattare, si applicano le disposizioni dell'art.12, comma 2.
3. L'approvazione dell'organo competente è invece necessaria quando ricorrono le condizioni di cui all'art.12, comma 3.
4. L'ammissione o l'esclusione dei candidati è riservata al dirigente dell'unità organizzativa interessata del contratto che vi provvede con atto motivato, su proposta degli uffici competenti ad effettuare la preselezione, dandone poi tempestiva comunicazione agli esclusi.
5. La sottoscrizione dei bandi e degli avvisi - ai fini della loro pubblicazione - compete al Responsabile del Servizio di spesa al quale compete altresì la sottoscrizione della lettera d'invito.
6. Per l'ammissione e l'esclusione degli offerenti vale il disposto del comma 5 dell'art.12, con l'avvertenza che l'attività ivi richiamata è esercitata in conformità anche alle prescrizioni della lettera d'invito.
7. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dal presidente della gara, giusta il disposto del comma 6 dell'art.12.
8. Al Dirigente del Settore compete, successivamente, l'approvazione della suddetta aggiudicazione.

ART. 14 APPALTO CONCORSO

1. Il Responsabile del procedimento di spesa può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare, del sistema di contrattazione dell'appalto - concorso.
2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e i modi specificati nel bando e nell'invito ed è disposta dal Responsabile del procedimento di spesa, che vi provvede in conformità al parere dell'ufficio tecnico interessato o, se ritenuto necessario od opportuno in sede di determinazione a contrattare, avuto riguardo alla complessità del giudizio, - dell'apposita commissione di cui all'art.19.

ART. 15 TRATTATIVA PRIVATA

1. Il Responsabile del procedimento di spesa può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella determinazione di cui all'art.9, del sistema di contrattazione della trattativa privata (procedura negoziata).
2. La motivazione non occorre qualora la legge o il presente regolamento consenta di ricorrere a detto sistema in via ordinaria.
3. Il procedimento relativo, ove la legge non disponga, è determinato volta per volta nella determinazione suddetta, con cui di norma si provvederà pure ad approvare l'elenco delle ditte di fiducia ai fini dell'esperimento di una gara ufficiosa. Nella determinazione, qualora si optasse per la trattativa privata con gara ufficiosa, dovranno sempre essere elencati i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili. In tal caso gli elementi di valutazione saranno menzionati in ordine decrescente d'importanza, con prevalenza, comunque, dell'elemento prezzo.
4. Spetta al responsabile del procedimento di spesa che ha formulato la proposta di contratto, curare l'attività preordinata alla conclusione della trattativa, all'autorità di gara l'aggiudicazione, mentre al dirigente del settore competente l'approvazione della aggiudicazione.

ART. 16 CONCESSIONI

1. Per la concessione di pubblici servizi di cui agli articoli 22, comma 3 lett. b della Legge 8.6.1990; n.142 e 56 dello Statuto, si applica, di norma e fatte salve, le leggi speciali, l'art.267 del R.D. 14.9.1931 n. 1175, con possibilità d'utilizzo discrezionale del sistema dell'asta pubblica o, alternativamente, della licitazione privata. Competente a deliberare in proposito è il Consiglio, ai sensi dell'art.32, comma 2 lettera f) della richiamata Legge 8.06.1990, n. 142.
2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si rinvia all'art.12, ultimo alinea, del presente regolamento.
3. Per la concessione di sola costruzione ovvero di costruzione e gestione d'opera pubblica, si applica la normativa statale e comunitaria vigente. La competenza a determinare è disciplinata dall'art.9.
4. Per la concessione di servizi, strumento di carattere organizzatori ci si avvale, di norma, del procedimento di cui all'art.15, assicurando, ove possibile, un confronto concorrenziale tra candidati in possesso di adeguati requisiti d'idoneità morale, tecnica e finanziaria. Sono in ogni modo fatte salve le norme del diritto comunitario.
5. Per la concessione di stazione appaltante si provvede tramite motivato affidamento diretto, con obbligo per il concessionario di applicare - nel procedimento di scelta del

contraente cui affidare l'esecuzione dell'opera o dell'intervento - le disposizioni normative cui è tenuta la Provincia, comprese quelle di cui al presente regolamento.

6. Le concessioni di cui ai commi 2, 4 e 5 sono di competenza del Responsabile del procedimento di spesa, nella cui sfera sono ricompresi il bene, la costruzione e il servizio della concessione.

CAPO III - NORME COMUNI

ART. 17 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DI GARA

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio, sono stabilite le modalità occorrenti in apposito regolamento, ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la determinazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

ART. 18 AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA

1. L'autorità che presiede la gara pubblica, costituita con un atto del Dirigente, è di norma una commissione composta da tre membri effettivi: il Dirigente dell'unità organizzativa interessata al contratto con funzioni di Presidente, il Responsabile dell'Ufficio Contratti e Gare, nonché un funzionario o istruttore scelto tra quelli impegnati nei settori d'attività affini.

2. In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di dubbio, incertezza o conflitti in ordine all'individuazione del dirigente competente a sottoscrivere atti del procedimento o a presiedere gare ovvero, a stipulare contratti, decide solo il Direttore Generale o il Segretario Generale.

3. Al Direttore Generale o Segretario generale compete altresì designare il sostituto del dirigente, in caso di assenza o impedimento, tutte le volte in cui nell'unità organizzativa interessata non vi siano figure dirigenziali vicarie.

4. Il responsabile dell'Ufficio Gare, o il suo sostituto, funge da segretario e provvede alla redazione del verbale di gara.

ART. 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nelle gare pubbliche di appalto concorso la Commissione può avvalersi, nominandola, una Commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, designandone anche il Presidente.

2. La commissione - di natura esclusivamente tecnica e di composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e sono adottate a maggioranza assoluta dei membri.

3. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un funzionario amministrativo designato dal Responsabile del Procedimento di spesa: detto verbale è redatto e sottoscritto nei modi di cui all'art. 20 comma 1.

4. La presente norma non trova applicazione rispetto a quelle materie per le quali la legge di riferimento disciplina direttamente la stessa materia disciplinata dal presente articolo.

TITOLO III - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRECONTRATTUALI

1. Per le gare pubbliche, di cui agli articoli 12 e 13 l'aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18.
2. Per l'appalto concorso, di cui all'art. 14 la proposta d'aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa. Allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso d'idee o per progetti di cui all'art. 16. Qualora, alla formulazione del giudizio abbia provveduto l'ufficio tecnico interessato, il verbale - in forma di relazione - è sottoscritto dal dirigente di detto Ufficio.
3. Per la trattativa privata, di cui all'art. 15, l'aggiudicazione è fatta constare con nella determinazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento di spesa del settore interessato al contratto.

ART. 21 CONTROLLO DI LEGALITÀ SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO

1. Per i contratti da stipularsi per scrittura privata, ai sensi dell'art. 37, l'unità organizzativa competente alla relativa redazione ne predispone lo schema in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 10 e 31.
2. Lo schema, con i relativi allegati, può essere trasmesso alla Segretaria Generale o dalla stessa essere richiesto per il controllo della corretta impostazione giuridico - formale dell'atto.
3. Se richiesto dal Segretario Generale, lo schema, con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie od opportune, è restituito all'unità competente nel termine massimo di dieci giorni.

ART. 22 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto - nei modi e forme di cui agli articoli che seguono deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, previa comunque acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalla legge.
2. Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e identità nei modi di Legge.
3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase pre - contrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro detto termine. All'uopo deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

ART. 23 ESEGUIBILITÀ ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, anche se occorra dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 30.
2. Quando sussistano ragioni d'urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la determinazione di aggiudicazione si può autorizzare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando l'obbligo della stipulazione del contratto anche nel rispetto della normativa antimafia.

3. Competono in tali casi all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

ART. 24 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e, sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.

2. Nel termine di cui all'art. 23 del D.L. 2.3.1989, n. 66, convertito nella Legge 26.04.1989, n. 144, il dirigente adotta tutti gli atti per la regolarizzazione della spesa, dando in essa dettagliate rappresentazioni delle circostanze di somma urgenza.

3. È fatto obbligo, ai dirigenti di cui al comma 1 di accertare la sussistenza in bilanci delle risorse atte a fronteggiare - anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo - la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto negli atti di regolarizzazione.

ART. 25 FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità d'Ufficiale Rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione per proposta del Segretario Generale.

2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, - qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata. Per tale sistema di contrattazione, è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di lettere, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale ovvero qualora si tratti di contratto d'importo limitato e le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

ART.26 DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, inerenti alla stipulazione del contratto (comprehensive delle spese di notaio, qualora richiesto dal contraente) sono a carico dei contraenti, con la Provincia, salvo che la Legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.

2. I contratti, sia in forma pubblica sia per scrittura privata, sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla Legge.

3. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete all'Ufficio Contratti.

4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'Ufficio d'Economato, cui spetta operare, a stipulazione avvenuta il conguaglio, di norma entro trenta giorni e sulla base d'apposito rendiconto.

5. Per i contratti di durata pluriennale, ove l'ammontare delle spese e dei diritti siano determinati in ragione d'anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.

ART. 27 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Nei procedimenti di cui agli artt.12, 13 e 14 l'amministrazione richiede agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con potere d'incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tale caso sono in ogni modo fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'entità, nella misura minima del 5% dell'importo a base di gara, e i modi di prestazione della cauzione provvisoria, sono stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.

3. La cauzione definitiva - d'entità pari al 5% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o in ogni modo progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. L'accertamento della regolare costituzione della cauzione compete ai soggetti di cui all'art. 36 che né da attestazione in contratto.

4. Non si fa luogo alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui, la prestazione da rendere all'Amministrazione, debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali relative ai contratti d'appalto d'opere pubbliche.

6. Si applicano altresì le norme di cui agli articoli da 179 a 181 del R.D. 12.2.1911 n.297, rimaste in vigore per effetto dell'art.64, 10 comma lett. a) della Legge 8.6.1990 n.142.

ART. 28 IL REPERTORIO DEI CONTRATTI

1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.

2. I dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertorazione dello stesso ai sensi del 1° comma, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata all'Ufficio Contratti, in duplice originale corredato dei relativi allegati.

3. Il Segretario Generale, per mezzo dell'Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli per ordine cronologico.

ART. 29 ORIGINALI E COPIE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti dell'Amministrazione. Altri originali sono formati se le parti né abbiano fatto preventiva richiesta.

2. Alla parte contraente privata è rilasciata in ogni modo copia del contratto con gli eventuali estremi di repertorazione.

Per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa l'Ufficio contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti, corredata degli estremi di repertorazione e registrazione, al dirigente stipulante e agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

TITOLO IV - LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 30 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo. Tale responsabilità può tuttavia essere assegnata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, al funzionario dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni dedotte in contratto.

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrente, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3. Qualora, durante l'esecuzione si prospetti gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e in ogni modo in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

2. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti d'opere pubbliche.

ART. 31 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui in ogni modo sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norme, e salve le altre forme prescritte dalla Legge, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.

3. Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al responsabile del procedimento di spesa, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

4. L'avviso di ricevimento o la ricevuta, fa fede delle avvenute notifiche e comunicazioni e alla loro data è fatto esclusivo riferimento per gli effetti legali conseguenti.

ART. 32 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente, qualunque contratto stipulato con la Provincia. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente, a condizione, che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.

2. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 1, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

3. Sono fatte salve, in ogni caso le norme di Legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

ART. 33 SUBCONTRATTI

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. È, conseguentemente, fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti le prestazioni medesime.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può tuttavia essere autorizzato del Responsabile del procedimento di spesa, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.
3. L'istruttoria, preordinata al rilascio dell'autorizzazione compete al responsabile del Procedimento di spesa.
4. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può - in relazione alla sua consistenza - costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
5. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. L'Amministrazione può richiedere copia del subcontratto stipulato.
6. Si fa rinvio alla Legge per la disciplina del subcontratto nonché del subappalto dei lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento di spesa.
7. Non sono, in ogni caso, considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

ART. 34 CESSIONE DI SOMME DOVUTE DALLA PROVINCIA

Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dalla Provincia a qualunque titolo in dipendenza di contratti si osservano le norme della contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla Legge o da espressa clausola contrattuale.

ART. 35 MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. È consentito di introdurre variazioni positive o negative di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto.
2. Il responsabile della spesa vi provvede direttamente nel limite massimo del 20% dell'oggetto delle prestazioni.
3. Per i contratti di appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere di variazione in capo all'Amministrazione, ai suoi limiti, alla soggezione dell'appaltatore, agli effetti del contratto, le norme speciali dettate dalla legge che disciplina la materia.

ART. 36 TERMINI D'ESECUZIONE

1. Con la determinazione a contrattare il responsabile del procedimento di spesa stabilisce i modi e termini di esecuzione del contratto
2. L'inizio dell'esecuzione ha luogo, di norma, non oltre 45 giorni dalla data d'efficacia del contratto, come stabilito dall'art.23.
3. I termini d'esecuzione decorrono dalla suddetta data d'inizio, da comprovarsi con apposito verbale, qualora lo preveda la Legge o il contratto o in ogni modo quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorie operazioni preliminari; in caso

contrario i termini decorrono dall'ordine d'inizio comunicato nei modi di cui all'art.23 2 comma.

3. Salvi i casi, di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla Legge - da farsi in ogni modo constare in apposito atto, a cura del responsabile l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.

4. Fuori dei casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

ART. 37 CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma, fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.

2. Per casi adeguatamente motivati in ragione della specialità del contratto o d'altre eccezionali circostanze, il corrispettivo può essere determinato in via presuntiva ad essere soggetto a revisione. La determinazione a contrattare indicherà allora i modi di calcolo del corrispettivo, quale dovrà determinarsi a consuntivo, in altre parole il meccanismo revisionale.

3. Il corrispettivo, liquidato dal Responsabile del Procedimento di spesa è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono tuttavia farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita qualora detta possibilità sia prevista in contratto o ammessa con provvedimento espresso a firma del responsabile del Procedimento di spesa.

ART. 38 PENALITÀ

1. Nel contratto il Responsabile del Procedimento di spesa può prevedere e determinare con precisione entità e modi d'applicazione delle penalità, in rapporto all'importanza che le inadempienze di cui al comma 2 rivestono nell'economia del contratto stesso

2. Il contraente della Provincia è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a determinate prescrizioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.

3. Spetta, in ogni caso al responsabile del Procedimento di spesa attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.

4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Possono per insufficienza dei predetti crediti, essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente.

3. Se non diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 39 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. In caso di inadempimento contrattuale il Responsabile del Procedimento di spesa adotta il provvedimento che il caso richiede, promuovendo ove occorra la risoluzione del contratto nonché le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni.

2. Compete altresì al Responsabile del Procedimento di Spesa, disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto.

ART. 40 RINNOVAZIONE TACITA

1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di data.
2. Il rinnovo tacito è vietato a meno che la legge non lo preveda espressamente.

TITOLO V - IL COLLAUDO

ART. 41 OBBLIGO DEL COLLAUDO

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo tecnico, ai fini della loro accettazione.
2. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciali esperti nella materia nominati dal Responsabile del Procedimento di spesa ovvero da esperti esterni nominati dallo stesso, qualora lo preveda il contratto in relazione a prestazioni di particolare complessità.
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuato, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
4. Il collaudo della prestazione, di cui al presente titolo, vale come liquidazione tecnica, ai sensi del regolamento di contabilità, per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

ART. 42 CONTENUTO E FORMA DEL COLLAUDO

1. Il collaudatore, in altre parole la commissione di collaudo qualora trattasi di prestazioni di particolare complessità, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti parziali eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritta anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

ART. 43 ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DEL COLLAUDO

1. Il dirigente approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.
2. In ogni caso il dirigente suddetto provvede allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

ART. 44 PRESTAZIONE NON CONFORME AL CONTRATTO

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o in ogni modo non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall'applicazione d'eventuali penalità per ritardo.
2. In casi particolari e ove ne rilevi l'opportunità, il collaudatore può proporre al Responsabile del Procedimento di Spesa di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Responsabile del Procedimento di spesa, rifiuta la prestazione non conforme e adotta altresì a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, più compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 45 VIZI OCCULTI. GARANZIA

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo. Allo scopo nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutta i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. In caso d'inottemperanza il Responsabile del Procedimento di spesa si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi.

ART. 46 OPERE PUBBLICHE: RINVIO

Per la disciplina del collaudo d'opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, si fa rinvio integrale alla normativa speciale vigente. Le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.

TITOLO VI - I CONTRATTI IN ECONOMIA

ART. 47 CONTRATTI IN ECONOMIA

1. I contratti in economia, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi provinciali, attengono a negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali disciplinate dal presente regolamento.
2. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l'impegno, la liquidazione e il pagamento, delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati in apposito regolamento.
3. Le norme del presente regolamento hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.

TITOLO VII – CONTROVERSIE

ART. 48 DECISIONE AMMINISTRATIVA

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, dal responsabile del contratto.

ART. 49 ARBITRATO

1. Se, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante apposito compromesso.
2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, in altre parole in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.
3. Per la Provincia provvede alla nomina il Responsabile della Spesa.

4. Il collegio si riunisce presso l'amministrazione provinciale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli artt.806 e seguenti del Codice di, procedura civile.

ART. 50 GIUDICE ORDINARIO

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui all'art. 60 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, è dato ricorso al giudice ordinario, a norma del codice di procedura civile.

2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del Foro di Pescara.

ART. 51 APPALTO DI OPERA PUBBLICA

Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto d'opera pubblica si applicano le norme speciali disposte dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ART. 52 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio, per proposta della Giunta formulata di norma nei modi e nelle circostanze di cui all'art. 6, quando si tratta di revisione organica o in ogni modo sostanziale.

2. L'iniziativa per la modifica, è invece assunta in ogni tempo quando occorra adeguarsi a disposizioni cogenti di fonti normative superiori ovvero effettuare aggiustamenti puntuali o anche rimediare a disfunzioni operative indotte da norme regolamentari.

ART. 53 NORMA TRANSITORIA

1. Sino alla data d'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, in quanto compatibili con i principi della Legge 8.06.1990, n. 142 e con le disposizioni dello Statuto.

2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate dagli atti di gara adottati anche se contrastanti con le norme del presente regolamento purché conformi a quanto prescritto al comma 1 e qualora non possano essere senza danno sostituite o modificate.

ART. 54 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diviene esecutivo a norma dell'art. 47 della Legge 8.06.1990, n. 142.